

TRIBUNALE FEDERALE ACI

SENTENZA N. 2/2024

Il Tribunale Federale, composto dai sigg.ri:

Cons. Roberto Bucchi	(Presidente f.f.)
Cons. Claudio Guerrini	(componente relatore)
Cons. Luigi Massimiliano Tarantino	(componente)

riunitosi in videoconferenza da remoto mediante applicazione Google Meet il giorno 9 gennaio 2024 con l'assistenza del segretario di udienza Dott. Francesco Pantano, ha emesso la seguente

sentenza

nel procedimento disciplinare di cui al repertorio n. 35/23, instaurato dalla Procura Federale nei confronti del Sig. SAVOIA Francesco (licenza di conc./cond. n. 114506, di conc./cond. K n. 489010 e 487285 e di conduttore n. 456864).

FATTO

I. La Procura Federale ha deferito il licenziato Sig. Savoia Francesco contestandogli la commissione dell'infrazione "*sigillo su turbine non presente e mancanza fiche di omologazione sulla vettura*" nell'ambito della gara 49° Alpe del Nevegal.

Precisa che, in relazione all'indicata irregolarità tecnica, il licenziato è già stato sanzionato, per gli effetti incidenti sullo svolgimento della gara, con la decisione n. 7 adottata ai sensi dell'articolo 128, lett. C) del Regolamento Sportivo Nazionale (RSN) dal Collegio dei Commissari Sportivi preposto alla competizione, mentre, per gli effetti conseguenti sul passaporto tecnico, è stato altresì già destinatario di un procedimento presso gli organi di Giustizia sportiva.

Evidenzia quindi che la regolarità delle verifiche compiute sulla vettura non è mai stata messa in discussione dal licenziato stesso, il quale peraltro non ha svolto alcuna attività difensiva nella fase istruttoria propedeutica al presente procedimento.

Conclude pertanto affermando l'avvenuta violazione dell'art. 7 RSN con specifico riferimento all'art. 128, lett. C), RSN e chiedendo



l'applicazione nei confronti del licenziato della sospensione delle licenze per mesi tre e di un'ammenda pari a euro 500,00 (cinquecento,00).

II. All'udienza di discussione, sono presenti, mediante collegamento da remoto, l'Avv. Giovanna Mazza per la Procura Federale, nonché il deferito Sig. Savoia Francesco.

Il rappresentante della Procura Federale si riporta all'atto di deferimento, insistendo per l'applicazione delle sanzioni richieste.

Il Sig. Savoia Francesco si limita a dichiarare che la vettura irregolare non era di sua proprietà ma presa a noleggio e conclude chiedendo la sospensione condizionale delle eventuali sanzioni inflittele.

DIRITTO

1. L'incolpazione formulata nei confronti del licenziato Sig. Savoia Francesco è fondata.

Risulta comprovata l'obiettiva verifica del fatto addebitato, consistente nella assenza del sigillo sulla turbina della vettura del deferito, rilevata al termine della gara in questione unitamente alla mancanza della *fiche* di omologazione TCR a bordo vettura. Tale è l'esito, non confutato in alcuna sede dal Sig. Savoia Francesco, delle verifiche tecniche ordinate dal Collegio dei Commissari Sportivi ed eseguite sulla sua vettura al termine della gara.

Detta circostanza si pone in palese contrasto con la lettera dell'art. 6.1 del Regolamento Tecnico TCR 2023 (TCR Technical Regulations) secondo cui *"Only sealed engines by the manufacturers are eligible for TCR Events"*.

Per quanto qui interessa nei suoi rilievi disciplinari, dunque, la condotta dell'incolpato si connota per dar luogo ad una violazione dell'art. 7 RSN, nella parte in cui prevede che i titolari di licenza sono tenuti ad osservare anche i Regolamenti di Settore delle varie discipline.

Avuto riguardo all'art. 227.3 RSN, anche la tipologia e l'entità delle sanzioni richieste nell'atto di deferimento debbono considerarsi congrue e rispettose del criterio di proporzionalità in rapporto alla gravità dell'infrazione.

2. Tanto esposto, questo Tribunale Federale ritiene tuttavia che, tenuto conto dell'assenza di precedenti disciplinari a carico dell'incolpato, oltre che del suo comportamento nel corso del procedimento e delle cennate sanzioni sportive già applicate nei suoi confronti in altre sedi di giustizia di questa Federazione sportiva, ai sensi dell'art. 230 RSN meriti



Automobile Club d'Italia
SPORT

accoglimento la richiesta del medesimo per l'applicazione in suo favore del beneficio della sospensione condizionale degli effetti della presente decisione.

PQM

Il Tribunale Federale dichiara il licenziato Francesco Savoia (lic conc/cond 114506- conc-cond K 489010- 487285- cond 456864) responsabile delle incolpazioni ascrittogli e gli applica l'ammenda di € 500 e la sospensione delle licenze per mesi 3. Concede la sospensione condizionale della pena.

Così deciso, in videoconferenza, il 9 gennaio 2024.

L'ESTENSORE
(Claudio Guerrini)

IL PRESIDENTE f.f.
(Roberto Bucchi)